

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 55

Roma, 11 dicembre 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assegno di incollocabilità erogato dall'Inail. Adeguamento dei limiti di età previsti per l'erogazione. Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Articolo 9.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 180 e successive modificazioni: assegno di incollocabilità.
- /// **Legge 5 maggio 1976, n. 248:** "Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124". Articolo 10.
- /// **Decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137:** "Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità".

- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 13-*bis*¹.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 maggio 2025, n. 30:** "Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2025".
- ⚡ **Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159:** "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Articolo 9.

Premessa

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, ha aggiornato il limite massimo di età previsto per la fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile.

In particolare, la disposizione sopra citata sostituisce integralmente il punto 2 del terzo comma dell'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, con la seguente:

"2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;".

La disposizione mira, in sostanza, ad allineare automaticamente il riconoscimento del beneficio all'età prevista per il collocamento in quiescenza, adeguato dal legislatore in base alla speranza di vita, eliminando così il riferimento a un'età specifica previsto dal precedente comma 3, punto 2, dell'articolo 10, della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali², si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Modifica dei criteri per la erogazione dell'assegno di incollocabilità

L'assegno di incollocabilità, disciplinato dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, assicura una prestazione economica rivalutata periodicamente, erogata unitamente alla rendita diretta, con funzione sostitutiva dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private.

L'assegno viene erogato, a seguito di istanza, agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa, nonché quando dalla natura della invalidità di cui sono portatori emerga l'impossibilità di essere collocato in attività lavorativa.

I requisiti attuali per la erogazione dell'assegno sono i seguenti:

¹ L'articolo 13-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dispone: "All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento".

² Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0011609.02-12-2025.

- età non superiore a 65 anni;
- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006;
- menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- non applicabilità, nei confronti degli invalidi in possesso dei requisiti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria.

Tra i requisiti necessari per la fruizione dell'assegno di incollocabilità vi è il rispetto di un preciso limite di età, fissato sino a oggi nel compimento del 65° anno di età, quale requisito anagrafico per il collocamento in quiescenza.

Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, adegua il diritto al mantenimento dell'assegno di incollocabilità ai nuovi limiti anagrafici previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria, in coerenza con gli adeguamenti periodici dell'età pensionabile e con il principio di tutela del lavoro di cui all'articolo 38 della Costituzione.

Nelle more della conversione in legge della disposizione in parola, dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell'assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.

L'estensione concerne, in particolare, il periodo successivo al compimento del 65° anno di età e, fermi restando gli altri presupposti previsti dalla normativa previgente, si applica fino alla maturazione dei requisiti anagrafici utili per il collocamento in quiescenza, attualmente fissati al compimento del 67° anno, entro i limiti di età previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente in relazione all'età pensionabile.

Resta inteso che, in base alla nuova formulazione introdotta dalla disposizione in oggetto, l'eventuale innalzamento dell'età pensionabile comporterà l'adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione in parola.

2. Campo di applicazione, decorrenza del diritto e istruzioni operative

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle seguenti categorie di assicurati:

1. titolari di rendita diretta e con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età.

Per tali assicurati che, in assenza della disposizione in parola, avrebbero perso il diritto al beneficio, l'Istituto procederà d'ufficio al mantenimento della erogazione dell'assegno di incollocabilità;

2. titolari di rendita diretta che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell'assegno.

In questo caso, sulla base di elenchi che verranno forniti dagli Uffici centrali, le Sedi competenti avranno cura di avvisare nel più breve tempo possibile gli interessati, affinché possano presentare con la massima urgenza l'istanza per il riconoscimento dell'assegno, tenendo conto che il diritto stesso potrà decorrere soltanto dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza³;

3. titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell'assegno.

Per quest'ultima tipologia, gli interessati che non abbiano ancora compiuto l'età per accedere al collocamento in quiescenza (attualmente, 67 anni di età) potranno presentare istanza alla Sede competente e ottenere l'eventuale riconoscimento dell'assegno, con decorrenza dal mese successivo alla data dell'istanza.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

³ Cfr articolo 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, recante "Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità", menzionato nel quadro normativo della presente circolare.